

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 N. 4/R: Concessione preferenziale di piccola derivazione d'acqua da n. 2 sorgenti in Comune di Viù ad uso potabile (Acquedotto Alpe Prot), chiesta dalla Società Smat S.p.A.

(n. pratica 023221 – Cod. Utenza TO13748) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 131-2006 del 21.2.2017; Codici Univoci: TO-S-00770 e TO-S-00771.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire il subingresso alla Società Smat S.p.A., C.F./P.Iva. 07937540016, con sede legale in Torino – Corso XI Febbraio n. 14 e ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua, per una portata massima non superiore a 50,00 l/s complessivi e media pari a 30,00 litri/s, cui corrisponde il volume annuo massimo derivabile di 946.080, ad uso approvvigionamento idrico tramite acquedotto (uso Potabile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) da n. 2 sorgenti ubicate in Comune di Viù, come descritte in premessa (nr. pr. 023221, cod. utenza TO13748);
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)